

a cura di Paola **TORRESAN**  
*Giudice dell'esecuzione*

con la collaborazione di  
E. Marchetto Romano | A. C. Rinaldi | C. Vesco | F. Fortin

# FORMULARIO RAGIONATO del nuovo **PROCESSO** dell' **ESECUZIONE CIVILE**

con

- Tutte le **formule del processo esecutivo**
- **Modifiche segnalate** delle novità imposte dalla **Cartabia**
- **Note e avvertenze** per la **redazione degli atti**
- **Guida ragionata** alla **disciplina di riferimento**

 **Neldiritto**  
**Editore**

## **XXVI. Strumenti di impugnazione degli atti del professionista delegato**

### **60. Ricorso avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario**

#### **A. Base normativa**

---

Art. 534-ter c.p.c.

#### **B. La formula**

---

**TRIBUNALE DI .....**

**RICORSO AVVERSO GLI ATTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO O DEL COMMISSIONARIO EX ART. 534- TER, CO. 2, C.P.C.<sup>1</sup>**

All’Ill.mo Giudice dell’esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. .... promossa da:<sup>2</sup>  
il/la Sig./ra ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., residente in ....., alla via ....., n. .... /la Società....., con sede legale in ....., alla via....., n. ...., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..... ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell’Avv. .... (C.F. .... - PEC .....), alla via ....., n. ...., che lo rappresenta e difende come da procura/mandato in calce al presente atto

- Creditore procedente -

Contro

Il/la sig./ra ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., residente in ....., alla via ....., n. .... /la Società....., con sede legale in ....., alla via....., n. ...., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ....., con l’avv. ....

- Debitore esecutato -

**Oggetto: espropriazione mobiliare – reclamo avverso atti professionista delegato – operazioni di vendita<sup>3</sup>**

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali, è previsto un limite massimo di 50.000 caratteri per gli atti introduttivi; di 25.000 caratteri per le memorie istruttorie e 4.000 caratteri per le note sostitutive d’udienza. Nel computo dei caratteri non rientrano: gli spazi, l’instestazione dell’atto, l’indicazione delle parti, le parole chiave, le conclusioni, le relazioni di notifica e relative richieste di dichiarazioni, l’indicazione del valore della controversia, la richiesta di distrazione delle spese, l’indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indice e la sintesi dell’atto, l’indice dei documenti, le indicazioni, dichiarazioni ed avvertimenti richiesti per legge, la data, il luogo e le sottoscrizioni di difensori e parti. Tali limiti, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, possono essere derogati in ragione di questioni di particolare complessità.

<sup>2</sup> L’indicazione del numero di ruolo della procedura è obbligatoria in tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio in forza di quanto disposto dal decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali.

Nell'interesse del creditore procedente<sup>4</sup>

### PREMESSO

- nella procedura esecutiva mobiliare R.G. n. .... pendente avanti l'intestato Tribunale, le operazioni di vendita sono state, con ordinanza del ....., delegate al Dottor .....,
  - in data .....<sup>5</sup> il delegato, a seguito di ....., poneva in essere il seguente atto .....
  - tale atto è stato emesso sul presupposto che .....
  - tale atto risulta illegittimo in quanto .....
  - vi sono ragioni d'urgenza sufficienti a disporre la sospensione delle operazioni di vendita delegate; in particolare .....
- Tutto ciò premesso

### CHIEDE

Il G.E., sospenda, in via preliminare, le operazioni di vendita; nel merito, in accoglimento del presente reclamo, voglia revocare l'atto del professionista delegato/commissionario.

Si deposita:

1. Mandato/procura;
2. Provvedimento del professionista delegato;
3. ....<sup>6</sup>

Luogo, li .....

Firma del difensore

## 61. Opposizione avverso il decreto del Giudice dell'esecuzione pronunciato a seguito di reclamo

### A. Base normativa

---

Art. 534-ter e 617 c.p.c.

---

<sup>3</sup> Ai sensi del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali, specificamente ex art. 2 lett. c), gli atti devono contenere delle parole chiave – in un massimo di dieci – che individuano l'oggetto del giudizio. Si segnala, inoltre, che gli atti devono essere preferibilmente redatti mediante l'utilizzo di caratteri di tipo corrente, di dimensione di 12 punti, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Tali precisazioni operative si sono rese necessarie a fronte del novellato art. 121 c.p.c., che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, nell'ottica della funzionalità della forma allo scopo dell'atto.

<sup>4</sup> È riconosciuta legittimazione attiva a proporre reclamo alle parti e agli interessati.

<sup>5</sup> Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

<sup>6</sup> **Indicare** in maniera specifica i documenti offerti in comunicazione. A norma del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali documenti menzionati nel corpo di testo ed offerti in comunicazione devono essere puntualmente individuati, mediante denominazione corrispondente al loro contenuto, ed indicati con numerazione progressiva. La denominazione e numerazione degli stessi dovrà essere corrispondente a quella indicata in appendice all'atto nell'indice dei documenti versati in atti. Le produzioni documentali è preferibile siano consultabili a mezzo di apposito collegamento ipertestuale.

## B. La formula

---

**TRIBUNALE DI .....<sup>7</sup>**  
**RICORSO IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO L’ORDINANZA DEL GIUDICE  
DELL’ESECUZIONE EMESSA SU RECLAMO EX ART. 534- TER, CO. 2, C.P.C.<sup>8 9</sup>**

All’Ill.mo Giudice dell’esecuzione,

Il/la Sig./ra ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., residente in ....., alla via ....., n. .... / La Società....., con sede legale in ....., alla via....., n. ...., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..... ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell’Avv. .... (C.F. .... - PEC .....), alla via ....., n. ...., che lo rappresenta e difende come da procura/mandato in calce al presente atto

- Ricorrente opponente -

contro

Il/la sig./ra ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., residente in ....., alla via ....., n. .... /la Società....., con sede legale in ....., alla via....., n. ...., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ....., con l’avv. ....

- Resistente opposto -

**Oggetto: espropriazione mobiliare – opposizione agli atti esecutivi** <sup>10</sup>

**PREMESSO CHE**

- nella procedura esecutiva mobiliare R.G. n. .... pendente avanti il Tribunale di....., le operazioni di vendita sono state, con ordinanza del....., delegate al Dottor .....,
- in data..... il delegato, a seguito di....., poneva in essere il seguente atto .....
- tale atto veniva adottato sul presupposto che .....
- l’istante, in data....., ha proposto reclamo avverso il predetto atto, osservando che.....;
- il Giudice dell’Esecuzione, tuttavia, con ordinanza emanata in data....., ha ritenuto che.....; tale provvedimento è stato emesso sul presupposto che .....

---

<sup>7</sup> È competente a decidere sull’opposizione il giudice dell’esecuzione.

<sup>8</sup> L’opposizione avverso l’ordinanza di cui al secondo comma dell’art. 534 *ter* c.p.c., è ammessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

<sup>9</sup> Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali, è previsto un limite massimo di 50.000 caratteri per gli atti introduttivi; di 25.000 caratteri per le memorie istruttorie e 4.000 caratteri per le note sostitutive d’udienza. Nel computo dei caratteri non rientrano: gli spazi, l’intestazione dell’atto, l’indicazione delle parti, le parole chiave, le conclusioni, le relazioni di notifica e relative richieste di dichiarazioni, l’indicazione del valore della controversia, la richiesta di distrazione delle spese, l’indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indice e la sintesi dell’atto, l’indice dei documenti, le indicazioni, dichiarazioni ed avvertimenti richiesti per legge, la data, il luogo e le sottoscrizioni di difensori e parti. Tali limiti, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, possono essere derogati in ragione di questioni di particolare complessità.

<sup>10</sup> Ai sensi del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali, specificamente ex art. 2 lett. c), gli atti devono contenere delle parole chiave – in un massimo di dieci – che individuano l’oggetto del giudizio. Si segnala, inoltre, che gli atti devono essere preferibilmente redatti mediante l’utilizzo di caratteri di tipo corrente, di dimensione di 12 punti, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Tali precisazioni operative si sono rese necessarie a fronte del novellato art. 121 c.p.c., che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, nell’ottica della funzionalità della forma allo scopo dell’atto.

- tuttavia, in relazione alle menzionate argomentazioni, l'attore rileva che .....

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il/la ricorrente, *ut supra* rappresentato/a e difeso/a

### CHIEDE

Che il G.E.:

in via preliminare, disponga la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di data .....

nel merito, voglia disporre la revoca dell'ordinanza di data .....

Con vittoria di spese.

1. Si deposita:<sup>11</sup>
2. Procura/mandato;
3. Ordinanza del.....;
4. ....

Luogo, lì .....

Firma del difensore

## C. Inquadramento processuale

---

In base al novellato **art. 534-ter c.p.c.**, le parti e gli interessati possono proporre reclamo contro gli atti del professionista delegato o del commissionario, con ricorso al Giudice dell'Esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

La riforma c.d. "Cartabia" ha introdotto un termine di decadenza per il deposito del ricorso, con conseguente "sanatoria" dei vizi antecedenti non tempestivamente denunciati e stabilizzazione degli atti compiuti nella fase liquidatoria dei beni.

Lo strumento del reclamo è utilizzabile dai soggetti legittimati per far valere i vizi formali o sostanziali degli atti posti in essere dal delegato o dal commissionario durante le operazioni di vendita, che abbiano un'incidenza dannosa nella sfera giuridica dei ricorrenti tale da determinare un interesse reale alla rimozione dei loro effetti.

In questi termini, infatti, si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 14282/2022) in relazione alla legittimazione ad esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con l'enunciazione di principi che possono però essere ritenuti applicabili anche al rimedio del reclamo per identità di *ratio*.

Il reclamo ex art. 534 ter c.p.c. non sospende le operazioni di vendita, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul reclamo, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che si articola, secondo lo schema generale delle opposizioni all'esecuzione, in una prima fase che si conclude con l'ordinanza del G.E. e in un'altra destinata a concludersi con sentenza all'esito di un giudizio di cognizione ordinaria.

È stato quindi modificato, sempre per effetto della riforma c.d. "Cartabia", anche l'ultimo comma della disposizione in esame, prevedendo la stessa, nella versione previgente, che "contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies".

---

<sup>11</sup> A norma del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali documenti menzionati nel corpo di testo ed offerti in comunicazione devono essere puntualmente individuati, mediante denominazione corrispondente al loro contenuto, ed indicati con numerazione progressiva. La denominazione e numerazione degli stessi dovrà essere corrispondente a quella indicata in appendice all'atto nell'indice dei documenti versati in atti. Le produzioni documentali è preferibile siano consultabili a mezzo di apposito collegamento ipertestuale.

## **SEZIONE IV**

### **LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA**